

[REDACTED]

TRIBUNALE DI ROMA

III Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Amalia Savignano, ha emesso la seguente

ORDINANZA:

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso [REDACTED] (difeso dall'Avv. Giuseppe Sabbatella) nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito territoriale per la Provincia di Roma;

vista la memoria di costituzione del Ministero dell'Istruzione ([REDACTED]
[REDACTED])

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

udita discussione orale delle parti;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza dell'11.1.2022. osserva quanto segue.

[REDACTED]

salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

L'art. 60 del T.U. sugli impiegati dello stato, nel disciplinare appunto i “*Casi di incompatibilità*”, prevede che “*L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente*”.

Tale previsione di incompatibilità assoluta tra rapporti di impiego pubblici e rapporti di lavoro privati, per espresso rinvio operato dall'art. 53 cit., è tuttavia mitigata per le ipotesi di rapporti di impiego a tempo parziale, da quanto previsto dall' art. 6 del D.P.C.M. 117/1989, secondo cui al “*personale con rapporto a tempo parziale ... è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente*” e dall'art. 1, commi 57 e 58, L. 662/1996 disciplinanti la “*la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale*”, in via automatica entro 60 giorni dalla domanda, nel caso di contratti a tempo parziale, salvo il caso in cui “*l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa*”; ipotesi queste in cui “*con provvedimento motivato*” può essere meramente differita “*la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi*”.

Tale disposizione è stata poi abrogata e sostituita dall'art. 73 D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, che ha invero eliminato ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente dunque è subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, ed ha introdotto, al luogo della mera possibilità di differimento, la possibilità per l'amministrazione di rigetto dell'istanza di trasformazione presentata dal dipendente nel caso di sussistenza di un pregiudizio alla professionalità della stessa. In conclusione quindi dal suddetto complessivo quadro normativo emerge che nel caso di stipula di contratti part time con l'amministrazione (qual è quello sottoscritto dal ricorrente per 30 ore settimanali, dopo la richiesta di modifica dell'originaria accettazione della proposta di assunzione per 36), non è sussistente un'incompatibilità assoluta con ulteriori rapporti di lavoro (nella specie con una scuola parificata ovvero con un soggetto privato), essendo piuttosto il cumulo dei suddetti rapporti di lavoro subordinato all'autorizzazione dell'amministrazione.

A ciò deve aggiungersi poi che l'art. 58 CCNL 29.11.2007, disciplinante specificamente il rapporto di lavoro part time per il personale ATA, dopo aver previsto al comma 5 che *“Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno”*, al comma 9 stabilisce che *“Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibilità con le attività dell'istituto. L'assunzione di altro lavoro o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni”*.

Anche a livello di contrattazione collettiva, in caso di contratti part time, non è previsto un divieto assoluto di cumulo tra rapporto di impiego e rapporto di lavoro privato, essendo prevista solo la previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Tanto le disposizioni di legge sopra richiamate, quanto il CCNL non operano alcuna distinzione tra rapporti di impiego a tempo indeterminato e rapporti di impiego a tempo determinato; sicché quanto previsto deve ritenersi applicabile non solo al personale scolastico di ruolo, ma anche al personale assunto con contratti di supplenza.

Per tutto quanto sin qui osservato la motivazione posta a base del provvedimento di depennamento/licenziamento del ricorrente, facente riferimento ad un generale obbligo per *“il personale scolastico, al momento dell’assunzione, .. da ogni occupazione lavorativa alle dipendenze di Pubblica Amministrazione o Privati”*, deve ritenersi non coerente con il suddetto quadro di riferimento.

Tanto chiarito, deve osservarsi che in sede di memoria di costituzione l’Amministrazione scolastica ha parzialmente corretto il tiro, indicando ulteriori motivazioni poste a base del decreto. Questo giudice, in quanto giudice del rapporto di lavoro, chiamato quindi a valutare la fondatezza dei diritti fatti valere dal lavoratore, e non già dell’atto in sé, ha il dovere di valutare la fondatezza anche di tali ulteriori motivazioni, ancorché non richiamate nell’atto in oggetto.

In particolare, l’Amministrazione scolastica ha sostenuto che il cumulo tra incarichi di supplenza e rapporto di lavoro privato sarebbe possibile solo ove anche secondo rapporto fosse a tempo determinato e fosse comunque garantita la facile raggiungibilità delle due sedi di lavoro. A tal fine ha richiamato quanto previsto nel *“Regolamento per le supplenze ATA”* – D.M. 430/2000 (v. doc. 9). In particolare, invoca l’applicazione dell’art. 4, rubricato *“Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico”*, secondo cui: *“1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo. 2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro*

a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento di orario può realizzarsi alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime”.

La disposizione si riferisce specificamente, come reso evidente dal 1° comma, alle ipotesi in cui il personale di ruolo da sostituire ha un rapporto di lavoro a tempo parziale; sicché è possibile conferire una supplenza solo su spezzone orario, prevedendosi, in tal caso, la possibilità per il supplente di completare l'orario con un'altra supplenza (anche in scuole non statali). Ciò non vuol dire però che il supplente, cui venga conferito un incarico part time, non possa avere un rapporto a tempo indeterminato sempre part time con un privato, salve ovviamente le valutazioni di compatibilità pur sempre rimesse all'Amministrazione.

[Redacted content]

